

CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE – ARTT. 57 E SS. C.C.N.L. DEL 16/06/2000

Il giorno 7 del mese di agosto dell'anno 2006, si redigono n. nove copie originali, fra le parti:

- FILCAMS-C.G.I.L. di Ferrara rappresentata dalla sig.ra Tagliati Veronica e dal sig. Natale Finchi;
- FISASCAT-C.I.S.L. di Ferrara, rappresentata dal sig. Attanasio Jairo Luis;
- SOELIA s.p.a., area FARMACIE, rappresentata dalla Fabbri D.ssa Floriana, nella propria qualità di direttore dell'area Farmacie, assistita dal sig. Tumiatì Rag. Lidiano,

premesse

- Che in data 24/11/2003 è stato sottoscritto l'accordo in oggetto ai sensi dell'art. 65 del C.C.N.L. ASSOFARM per gli anni 2003 – 2005;
- Che pertanto è necessario provvedere al rinnovo dell'accordo che avrà validità fino al 31/12/2008;
- Che è opportuno migliorare costantemente l'organizzazione del lavoro;
- Che le parti si riservano il diritto di chiedere la verifica annualmente entro il mese di maggio.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 38 ore alla settimana. Le parti si danno reciprocamente atto che, secondo le esigenze di servizio, è applicabile una flessibilità con un limite minimo di 32 ore e massimo di 44 e pagamento delle ore eccedenti le 44 ore con le maggiorazioni previste dal CCNL relativamente al lavoro straordinario.

Art. 2. Indennità tecnico professionale

Le parti concordano di corrispondere l'Indennità Tecnico Professionale, di cui all'art. 22 CCNL 16/06/2000, anche ai lavoratori farmacisti inquadrati nel livello A1. L'indennità tecnico-professionale verrà erogata al personale di nuova assunzione a tempo indeterminato come segue: 1/3 dopo sei mesi di servizio; 2/3 dopo 12 mesi di servizio; l'intera I.T.P. al compimento del 24° mese di servizio.

L'azienda riconosce ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, la validità e dunque il calcolo ai fini della maturazione dell'Indennità Tecnico Professionale, di tutti i periodi di lavoro prestati presso l'Azienda.

Art. 3. Indennità chilometrica

Al personale comandato a trasferte, per esigenze di lavoro, al di fuori del territorio Comunale spetta una indennità chilometrica pari ad 1/3 del costo della benzina al 1° settembre di ogni anno, come da delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4. Ferie

Le ferie annuali saranno fruibili da gennaio a dicembre previo accordo con i dipendenti e tenuto conto delle esigenze di servizio.

Art. 5. Turni di reperibilità

Nel formulare la nuova proposta l'azienda ha tenuto conto che:

- la reperibilità concordata con la ASL è un turno di una settimana ogni 12 settimane nelle farmacie rurali e di un turno ogni 6 nella farmacia urbana;
- rimane invariata l'attuale organizzazione dei turni nelle farmacie rurali.

La nuova proposta consiste in:

